

Art. 15 (Microstrutture per la prima infanzia)

(1) La Provincia promuove il servizio di microstruttura per la prima infanzia erogato dai Comuni o da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L'accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia; in casi particolari motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l'accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell'infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare. Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla settimana e per un numero limitato di ore al giorno. La capacità ricettiva massima della microstruttura viene stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 17, comma 1.